



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0027/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso inviato via PEC in data 25.11.2020, la ASD Mirtenese ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020 - con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM - nella parte in cui all'associazione ricorrente non è stato riconosciuto il diritto di voto di base, quota atleti.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di aver tesserato l'atleta maggiorenne Alessio Tranquilli, il quale ha partecipato a due competizioni sportive svolte rispettivamente a Modena il 25.11.2018 ed a Foggia il 13.10.2019, di cui ha prodotto i risultati, e da cui emerge effettivamente la partecipazione dell'atleta in questione.

Motivi della decisione

1. L'art. 14, comma 4 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, prevede che, nella Assemblea Elettiva, ogni affiliato "esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base ... così suddivisi: 7 al legale



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

rappresentante dell'affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni e tecnici, i voti nominali di pertinenza di costoro non possono essere assegnati al rappresentante legale dell'ASA affiliato e i voti nominali di base di pertinenza di costoro non saranno espressi. In assenza del tecnico, la percentuale del 10% di voti è riservata integralmente agli atleti. Ai rappresentanti delle società e delle associazioni sportive affiliate, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati."

Il successivo art. 18, comma 6 dello Statuto dispone che la partecipazione con diritto al voto nella Assemblea Elettiva è riconosciuta *"ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle ultime due stagioni sportive concluse"*.

2. Le norme statutarie richiamate richiedono quindi due condizioni per il riconoscimento del diritto di voto di base ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, vale a dire:

- che essi siano tesserati presso gli enti affiliati aventi diritto al voto;
- che abbiano svolto attività sportiva nelle ultime "due stagioni concluse".

3. Nel caso di specie, poiché la stagione sportiva 2020 non è ancora conclusa, dovrà farsi riferimento alle due stagioni sportive 2018 e 2019.

Sul punto, tuttavia, l'art. 18, comma 6 non è chiarissimo, potendosi astrattamente intendere:

- che sia necessaria la partecipazione ad una gara *in ciascuna* delle due stagioni sportive concluse;
- ovvero, nel senso per cui sia sufficiente la partecipazione ad una sola gara nell'arco delle due stesse stagioni.

Invero, l'espressione "due ultime stagioni" (e non, invece "una delle ultime due stagioni") sembrerebbe indirizzare l'interprete verso la prima ipotesi; d'altro canto, l'utilizzo dell'avverbio "almeno" farebbe propendere per la seconda ipotesi, poiché diversamente sarebbe stato sufficiente scrivere "una gara".

Nell'incertezza interpretativa, peraltro, il Collegio ritiene opportuno richiamare il canone del *favor participationis*, principio cardine del diritto amministrativo, di speciale rilievo in ambito elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05.12.2019, n. 8336), all'interno del quale la competizione elettiva in seno ad una federazione sportiva può essere senz'altro ricondotta.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

Secondo tale principio, deve essere privilegiata l'interpretazione che favorisce la più ampia partecipazione al procedimento elettivo, rispetto a quella che la restringe, in quanto l'interesse pubblico è quello ad avere un confronto quanto più ampio possibile, il che è evidentemente garantito anche da una più ampia base elettorale.

In forza di tale principio, si ritiene dunque che l'art. 18, comma 6 dello Statuto vada interpretato nella direzione per cui è sufficiente la partecipazione anche ad una sola gara nell'arco delle due stagioni sportive concluse – 2018 e 2019.

4. Applicando tali principi al caso di specie, risulta fondato il ricorso della ASD Mirtense, la quale ha dimostrato che il suo atleta maggiorenne Alessio Tranquilli, attualmente tesserato presso la stessa ricorrente, ha partecipato ad almeno una gara sia nella stagione sportiva 2018 che in quella 2019 - mentre sarebbe stato sufficiente l'una o l'altra - così soddisfacendo il requisito minimo richiesto dallo Statuto.

Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento alla ricorrente del diritto di voto di base - quota atleti per la prossima Assemblea Ordinaria Elettiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0027/2020/Fipm, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla ASD Mirtense.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 2 dicembre 2020

PRESIDENTE	Alessio Tuccini	
COMPONENTE	Scilla Malagoli	
COMPONENTE	Federico Freni	